

n. 1427/2019 r.g.a.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE

CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PRECVIDENZA SOCIALE

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g.Lav. **1427/2019** promossa da:
SIMONE CODOGNO (c.f. CDGSMN70S27G224M), rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina ZUOLO, come da procura in atti

RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio
dell'avv. Roberto ROMAN come da procura in atti

CONVENUTO

INPS (C.F. 02121151001), in proprio e quale mandatario della SCCI SOCIETA' DI
CARTOLARIZZAZIONE CREDITI SPA (C.F. 05870001004) con il patrocinio dell'avv.
Anita SCIANDRELLO come da procura generale alle liti

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

in via preliminare, dichiarare la nullità o annullare gli estratti di ruolo impugnati, nonché
tutti gli atti precedenti e successivi – compresi i ruoli e gli avvisi di addebito/cartelle ivi
indicati - per nullità della notifica degli avvisi di addebito/cartelle ad essi sottesi; in via
principale, dichiarare la nullità o annullare gli estratti di ruolo impugnati, nonché tutti gli



atti precedenti e successivi – compresi i ruoli e gli avvisi di addebito/cartelle ivi indicati – per intervenuta parziale prescrizione della pretesa; in via subordinata, dichiarare la nullità o annullare gli estratti di ruolo impugnati, nonché tutti gli atti precedenti e successivi – compresi i ruoli e gli avvisi di addebito/cartelle ivi indicati - , per intervenuta decadenza della potestà impositiva e comunque per carenza di prova ed infondatezza della pretesa, anche in relazione alle eventuali somme aggiuntive, sanzioni ed interessi.

Per Agenzia delle Entrate: In via preliminare, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione per quanto attiene all'attività di notificazione degli Avvisi di addebito di cui agli estratti di ruolo impugnati; accertarsi la tardività e, di conseguenza, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In principalità: in ogni caso rigettarsi il ricorso per infondatezza dei motivi tutti di doglianza contenuti nell'atto introduttivo.

Per INPS: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'INPS;
dichiarare tardivamente proposto il ricorso; o in via gradata rigettare l'opposizione; in via ancora più gradata condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste azionate nell'avviso opposto;

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto.

Il ricorso del signor Codogno non è fondato, per i motivi esposti.

Il signor Simone Codogno agiva nei confronti della Agenzia delle Entrate e dell'INPS per l'annullamento degli indicati *“estratti di ruolo datati 06.05.2019, portanti asseriti crediti previdenziali per complessivi € 74.033,02, nonché di tutti gli atti ad essi precedenti e successivi, compresi gli avvisi di addebito/cartelle e i ruoli ivi indicati e precisamente:*

1. ruolo 0001897 - anno 2012 - visto 21.12.2012, recante l'avviso di addebito 377 2012 0003888147 000 asseritamente notificato in data 31.01.2013 per € 18,01, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2013 (doc.1);

2. ruolo 0001900 - anno 2012 - visto 21.12.2012, recante l'avviso di addebito 377 2012 0003888147 000 asseritamente notificato in data 31.01.2013 per € 1.165,71, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2011-2012 (doc.2);



3. ruolo 0000498 - anno 2013 - visto 22.03.2013, recante l'avviso di addebito 377 2013 0001027669 000 asseritamente notificato in data 26.04.2013 per € 17,83, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2013 (doc.3);
4. ruolo 0000501 - anno 2013 - visto 22.03.2013, recante l'avviso di addebito 377 2013 0001027669 000 asseritamente notificato in data 26.04.2013 per € 1.153,57, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2012 (doc.4);
5. ruolo 0001419 - anno 2013 - visto 09.12.2013, recante l'avviso di addebito 377 2013 0002582284 000 asseritamente notificato in data 23.01.2014 per € 31,01, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2013 (doc.5);
6. ruolo 0001422 - anno 2013 - visto 09.12.2013, recante l'avviso di addebito 377 2013 0002582284 000 asseritamente notificato in data 23.01.2014 per € 2.267,34, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2012 (doc.6);
7. ruolo 0000287 - anno 2014 - visto 09.05.2014, recante l'avviso di addebito 377 2014 0000848124 000 asseritamente notificato in data 23.06.2014 per € 31,76, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2014 (doc.7);
8. ruolo 0000290 - anno 2014 - visto 09.05.2014, recante l'avviso di addebito 377 2014 0000848124 000 asseritamente notificato in data 23.06.2014 per € 2.330,74, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2013 (doc.8);
9. ruolo 0000999 - anno 2014 - visto 24.09.2014, recante l'avviso di addebito 377 2014 0002524548 000 asseritamente notificato in data 08.11.2014 per € 31,10, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2014 (doc.9);
10. ruolo 0001002 - anno 2014 - visto 24.09.2014, recante l'avviso di addebito 377 2014 0002524548 000 asseritamente notificato in data 08.11.2014 per € 2.276,92, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2013 (doc.10);
11. ruolo 0001709 - anno 2014 - visto 09.12.2014, recante l'avviso di addebito 377 2014 0004568326 000 asseritamente notificato in data 26.01.2015 per € 31,30, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2014 (doc.11);
12. ruolo 0001712 - anno 2014 - visto 09.12.2014, recante l'avviso di addebito 377 2014 0004568326 000 asseritamente notificato in data 26.01.2015 per € 2.296,22, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2014 (doc.12);



13. ruolo 0000891 - anno 2015 - visto 24.09.2015, recante l'avviso di addebito 377 2015 0001771332 000 asseritamente notificato in data 25.11.2015 per € 5,37, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2014 (doc.13);
14. ruolo 0000894 - anno 2015 - visto 24.09.2015, recante l'avviso di addebito 377 2015 0001771332 000 asseritamente notificato in data 25.11.2015 per € 2.244,83, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2014 (doc.14);
15. ruolo 0000485 - anno 2016 - visto 09.04.2016, recante l'avviso di addebito 377 2016 0001219476 000 asseritamente notificato in data 13.05.2016 per € 5,33, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2016 (doc.15);
16. ruolo 0000488 - anno 2016 - visto 09.04.2016, recante l'avviso di addebito 377 2016 0001219476 000 asseritamente notificato in data 13.05.2016 per € 2.199,43, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2015 (doc.16);
17. ruolo 0001507 - anno 2016 - visto 24.10.2016, recante l'avviso di addebito 377 2016 0003490502 000 asseritamente notificato in data 16.11.2016 per € 5,31, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2016 (doc.17);
18. ruolo 0001510 - anno 2016 - visto 24.10.2016, recante l'avviso di addebito 377 2016 0003490502 000 asseritamente notificato in data 16.11.2016 per € 2.148,10, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2015 (doc.18);
19. ruolo 0000116 - anno 2017 - visto 09.03.2017, recante l'avviso di addebito 377 2017 0000167751 000 asseritamente notificato in data 14.03.2017 per € 8,65, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2017 (doc.19);
20. ruolo 0000119 - anno 2017 - visto 09.03.2017, recante l'avviso di addebito 377 2017 0000167751 000 asseritamente notificato in data 14.03.2017 per € 8.113,51, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2009 (doc.20);
21. ruolo 0000802 - anno 2017 - visto 09.09.2017, recante l'avviso di addebito 377 2017 0001996013 000 asseritamente notificato in data 10.10.2017 per € 5,35, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2017 (doc.21);
22. ruolo 0000805 - anno 2017 - visto 09.09.2017, recante l'avviso di addebito 377 2017 0001996013 000 asseritamente notificato in data 10.10.2017 per € 2.214,22, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2016 (doc.22);



23. ruolo 0001209 - anno 2017 - visto 09.10.2017, recante l'avviso di addebito 377 2017 0002872334 000 asseritamente notificato in data 18.10.2017 per € 20,56, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2017 (doc.23);

24. ruolo 0001212 - anno 2017 - visto 09.10.2017, recante l'avviso di addebito 377 2017 0002872334 000 asseritamente notificato in data 18.10.2017 per € 29.411,42, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2011-2012-2013 (doc.24);

25. ruolo 0000518 - anno 2018 - visto 09.06.2018, recante l'avviso di addebito 377 2018 0000690857 000 asseritamente notificato in data 19.06.2018 per € 12,42, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2018 (doc.25);

26. ruolo 0000521 - anno 2018 - visto 09.06.2018, recante l'avviso di addebito 377 2018 0000690857 000 asseritamente notificato in data 19.06.2018 per € 14.897,45, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2014 (doc.26);

27. ruolo 0000874 - anno 2018 - visto 23.06.2018, recante l'avviso di addebito 377 2018 0002032784 000 asseritamente notificato in data 05.08.2018 per € 4,70, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2018 (doc.27);

28. ruolo 0000877 - anno 2018 - visto 23.06.2018, recante l'avviso di addebito 377 2018 0002032784 000 asseritamente notificato in data 05.08.2018 per € 1.054,86, Ente Creditore INPS Padova – anno imposta 2017 (doc.28)”.
In particolare il signor Codogno affermava che a seguito di ricerche, in data 06.05.2019,

aveva ricevuto dall'Agente della Riscossione di Padova gli estratti di ruolo sopra elencati a mezzo dei quali veniva a conoscenza dell'esistenza di supposti carichi a suo nome. Egli contestata tuttavia di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito sopra elencati, con conseguente illegittimità della pretesa iscritta a ruolo; inoltre, per i primi 6 avvisi di addebito elencati (sub. doc. da 1 a 6) anche a voler ritenere, per mera ipotesi, che gli stessi fossero stati regolarmente notificati nella data indicata negli estratti di ruolo, e quindi il 31.01.2013, 26.04.2013, 23.01.2014, il preteso credito sarebbe comunque prescritto essendo ampiamente decorso il termine di 5 anni tra la data di (asserita) notifica – 31.01.2013, 26.04.2013, 23.01.2014 – e la data in cui l'odierno ricorrente è venuto a conoscenza dell'esistenza della pretesa stessa a seguito del rilascio degli estratti di ruolo in data 06.05.2019.



Si costituiva l'INPS eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardità dell'opposizione la sua infondatezza.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate concludendo per il difetto di legittimazione passiva in relazione all'attività di notificazione degli avvisi di addebito e per l'infondatezza del ricorso.

La causa viene decisa sulla base della documentazione versata in atti dalle parti.

Le Sezioni Unite della Cassazione, come evidenziato dal ricorrente, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “ *E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario ... (omissis) ... “La possibilità che il contribuente faccia valere immediatamente le proprie ragioni in relazione ad un atto non (validamente) notificatogli, senza bisogno di attendere la notifica di altro atto successivo (che potrebbe essere a sua volta malamente notificato) è funzionale anche al buon andamento della pubblica amministrazione, perché di certo contribuisce ad evitare i costi di una procedura esecutiva male instaurata, la produzione e l'aumento di danni da risarcire al contribuente” (Cass. civ. SS. UU. Sent., 2.10.2015, n. 19704; cfr. altresì: Cass. 12.10.2016, n. 20611; Cass. 20650/2017 e Cass n. 1302/2018).* Il ruolo, benché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente ... omissis ... Ne consegue che, nel caso in cui il dipendente addetto all'ufficio abbia consegnato al contribuente copia dell'estratto del ruolo, questi è legittimato alla sua impugnazione, essendo il ruolo l'unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi” (cfr. Cass. Civ. n.2248/2014 e Cass. Civ. n. 11141/2015).

In ragione di ciò va ritenuta l'ammissibilità del ricorso, che ha ad oggetto sia il primo atto tramite il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa vantata nei suoi confronti, sia anche tutti gli atti ad essi precedenti e successivi, quali gli avvisi di addebito e i ruoli in essi indicati.

Se la domanda è dunque ammissibile, essa non è tuttavia fondata.



Il signor Codogno ha contestato l'asserita mancata notifica degli estratti di ruolo, avvisi di addebito e cartelle impugnati e, comunque, l'intervenuta successiva prescrizione e, dunque, l'insussistenza del diritto a procedere alla riscossione nei suoi confronti.

I motivi di opposizione non sono tuttavia fondati.

Quanto all'eccezione mancata notifica degli atti impugnati, l'INPS ha al contrario depositato prova documentale delle avvenute regolari notifiche al signor Codogno degli avvisi di addebito, con raccomandata AR e mediante pec (cfr. documenti INPS).

A tale riguardo, prive di fondamento risultano le eccezioni svolte da parte ricorrente.

Quanto all'eccezione nullità della notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito, va considerato che l'eventuale irritalità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156 comma 3 cpc, ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. 29.9.18, n. 23620; Cass. 16.2.18, n. 3805).

Inoltre, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (Cass. 31.10.17, n. 25819; Cass. 21.2.20, n. 4624; Cass. 24.9.20, n. 20039).

In ogni caso, l'istanza di rateazione del 31.3.2017 (doc. 8 Agenzia della Riscossione) - riferita agli avvisi di addebito n.377 2012 0003888147-000 not. il 31.01.2013 ;n.377 2013 0001027669-000 not. il 26.04.2013;-n.377 2013 0002582284-000 not. il 23.01.2014;-n.377 2014 0000848124-000 not. il 23.06.2014; n.377 2014 0002524548-000 not. il 08.11.2014; n.377 2014 0004568326-000 not. il 26.01.2015; n.377 2015 0001771332-000 not. il 25.11.2015; n.377 2016 0001219476-000 not. il 13.05.2016; n.377 2016 0003490502-000 not. il 16.11.2016 - contraddice la circostanza, affermata dal ricorrente, di non essere stato a conoscenza degli avvisi di addebito stessi; ciò senza contare le comunicazioni preventive



di iscrizione ipotecaria notificate nel 2015 e nel 2019 e le intimazioni di pagamento, notificate nel 2017, 2018, 2019 (cfr. docc. 3-8 Agenzia della Riscossione), atti validi anche ai fini della interruzione della prescrizione.

Provata l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, contro i quali non è stata svolta alcuna tempestiva opposizione, alcuna contestazione nel merito della pretesa contributiva può dunque essere svolta dal Codogno: come noto, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.

Ciò non toglie, tuttavia, che possa essere eccepita l'intervenuta successiva prescrizione.

Sotto tale profilo l'opposizione di parte ricorrente va qualificata quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a contestare il diritto dell'Ente di Riscossione a procedere ad esecuzione forzata sulla base dei titoli esecutivi, di cui è stata provata l'avvenuta notifica.

Sostiene, in particolare, parte ricorrente comunque l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione per essere decorso – dalla notifica degli avvisi di addebito – un periodo superiore a cinque anni, in assenza di validi atti interruttivi.

E' pacifico che i crediti contributivi e per sanzioni di prescrivono in cinque anni.

Trova in effetti applicazione non il termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., bensì quello quinquennale previsto dall'art. 3 comma 9 L. 335/1995, come sancito, a seguito dell'ordinanza di rimessione della sentenza n. 1799 del 2016 della Cassazione, dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 23397 del 17.11.16, conformemente all'orientamento maggioritario della Suprema Corte.

Le Sezioni Unite hanno invero affermato il principio di diritto secondo cui *“la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale*



per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)".

Secondo la Cassazione, "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (cfr. altresì Cass. 15.5.2018 n. 11800).

Sulla base di tali pacifici principi di diritto, nel caso di specie il ricorrente afferma che "tra la data di (asserita) notifica dei citati avvisi di addebito – 31.01.2013, 26.04.2013 e 23.01.2014 – e la data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa – 06.05.2019 - siano decorsi oltre 5 anni".

In senso contrario, dai documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate vi è la prova di idonei atti di interruzione, alla luce dei quali l'eccezione di prescrizione risulta infondata

In particolare, è provata, oltre che la conoscenza da parte del Codogno degli avvisi di addebito, anche della notifica di successivi atti da parte della Agenzia della Riscossione e di istanza di rateazione, in particolare comunicazione preventiva di ipoteca notificata nel 2015 (doc. 6 Agenzia Riscossione), intimazione di pagamento notificata nel 2017 (doc. 3 Agenzia Riscossione), istanza rateazione del 31.3.17 (doc. 8 Agenzia Riscossione), intimazione pagamento notificata nel 2018 (doc. 4 Agenzia Riscossione), intimazione pagamento notificata nel 2019 (doc. 5 Agenzia Riscossione), comunicazione preventiva ipoteca notificata nel 2019 (doc. 7 Agenzia Riscossione).



L'istanza di rottamazione ha una indubbia valenza di riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (cfr, Cass. 26.4.17, n. 10327).

Parte ricorrente, in base al combinato disposto degli art. 26 dpr 602/73 3 art. 60 dpr 600/73 – contesta la notifica degli atti interruttivi da parte dell'Agente della Riscossione alla casella di posta elettronica certificata del debitore (codogno.simone@pec.it) perché non sarebbe legittima perché il contribuente non avrebbe avanzato richiesta (di notifica a mezzo pec).

Tuttavia, come evidenziato dalla Agenzia della Riscossione , per le imprese individuali attive dal 30 giugno 2013 c'era l'obbligo di avere la casella pec, ex art. 5, comma 2 e 2 dpr 172/2012).

In ragione dell'infondatezza di tutti i motivi di opposizione, il ricorso del signor Codogno va dunque rigettato.

La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo – segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,

rigetta il ricorso proposto da Simone Codogno;

condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle parti convenute le spese del giudizio, liquidate in favore di ciascuna in € 3.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.

Padova, 25.1.21

Il Giudice del lavoro

Silvia Rigon

